

Lotta all'evasione. Dal 1° luglio l'accertamento diventa esecutivo - Magistro: evitare perdite di risorse

Parte la caccia a 10 miliardi

Il nuovo strumento potrebbe essere esteso oltre le dirette e l'Iva

Antonio Criscione

MODENA. Dal nostro inviato

■ L'immediata esecutività dell'accertamento fiscale (o come si esprime l'agenzia delle Entrate - la concentrazione della riscossione nell'accertamento) serve a evitare l'evaporazione di circa 10 miliardi di euro per le casse dello Stato.

È con i numeri che il direttore accertamento dell'agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, risponde alle molte polemiche sull'istituto che è stato introdotto dal decreto legge 78 del 2010. Un meccanismo per adesso limitato a imposte di-

IL QUADRO

Non si ferma

la protesta

dei giudici tributari

contro il via

alla nuova disciplina

rette e Iva, indicate dall'articolo 29 del decreto, ma che - afferma Magistro - a seguito della sperimentazione che farà l'amministrazione finanziaria in questo periodo, poi sarà probabilmente esteso anche ad altre fattispecie (come previsto dalla stessa norma).

Quanto alle preoccupazioni relative al nuovo redditometro Magistro afferma: «Come per gli studi di settore, non ci sarà una lievitazione degli accertamenti da redditometro. Si tratta, però, di uno strumento per favorire la compliance, che per l'amministrazione fi-

nanziaria rappresenta soprattutto uno strumento di selezione di situazioni di rischio e che è giusto che i contribuenti conoscano fin dal principio». E spiega che lo stop agli accertamenti per i quali dal 1° luglio partiranno le nuove regole (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), da parte dell'agenzia delle Entrate, è dovuto all'esigenza di trattare con le stesse procedure tutti gli accertamenti relativi alla stessa annualità.

Magistro, intervenuto ieri a un convegno sul nuovo accertamento esecutivo svoltosi a Modena e organizzato dalla locale associazione nazionale magistrati tributari, ha ricordato che sui 364mila accertamenti effettuati nel 2010 ne sono stati impugnati circa 62 mila: di questi solo 2mila riguardano importi notevoli, per i quali la questione della sospensione si può porre in questioni più stringenti. A fronte di una percentuale di impugnazione di circa il 16-17%, e di una di adesione relativa a circa una metà degli accertamenti emessi in un anno, c'è più del 30% di accertamenti per i quali i contribuenti non fanno nessun tipo di attività. Questa è, poi, la fascia che riesce a sottrarsi al recupero da parte del fisco. Semplicemente sparisce. È per questa fascia che il problema dell'accorciamento dei tempi si pone in modo più stringente.

Ragionando in termini di importi, l'agenzia nel 2010 ha contestato 27 miliardi di maggiori imposte, di questi un terzo

(circa 9 miliardi, più di 7 miliardi concentrata nei 2.000 casi "maggiori") è rappresentato dalla quota impugnata.

Per i giudici tributari la vicenda resta drammaticamente viva. Non solo per le regole sull'accertamento esecutivo, ma anche per il fatto che sembra prendere corpo in tempi rapidi la possibilità della riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Un copione, però, ancora ignota ai soggetti attualmente sulla scena. Peraltro Daniela Gobbi, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ha segnalato come la norma sulla sospensiva, non è attuabile, dati i meccanismi amministrativi di funzionamento delle commissioni tributarie. Ennio Sepe, presidente dell'associazione nazionale magistrati, ha sottolineato che l'accertamento esecutivo, alla stregua degli ultimi emendamenti del decreto sviluppo, ha suscitato molte perplessità anche per il fatto che pone automaticamente a carico del giudice tributario il mancato rispetto di termini che non sono nella sua disponibilità. «Si tratta di norme - ha affermato Sepe - o demagogiche oppure intimidatorie». Anche il personale è in allarme: Enzo Priore, del coordinamento nazionale del personale delle segreterie, ha segnalato che occorre investire nel processo telematico che consentirebbe comunque una riduzione dei termini.

I numeri

364 mila

GLI ACCERTAMENTI

È il numero degli accertamenti effettuati nel 2010. Di questi, circa 62 mila sono stati impugnati dai contribuenti. Ma solo in 2 mila casi l'accertamento riguardava importi di notevole entità

10 miliardi

IL RECUPERO

È la stima del recupero prodotto sulle casse dello Stato dall'immediata esecutività dell'accertamento fiscale (o dalla concentrazione della riscossione nell'accertamento)

30%

CHI SFUGGE

Secondo i dati dell'Agenzia c'è più del 30% di accertamenti per i quali i contribuenti non fanno nessun tipo di attività. Questa è la fascia che riesce a sottrarsi al recupero da parte del fisco

27 miliardi

LA CONTESTAZIONE

Nel 2010 l'agenzia delle Entrate ha contestato 27 miliardi di maggiori imposte: di questi un terzo (circa 9 miliardi) è rappresentato dalla quota di accertamenti impugnati

L'anticipazione



Invio degli accertamenti congelato in attesa che scatti dal 1° luglio la nuova procedura che ne rafforza

l'esecutività. Come riportato sul Sole 24 Ore di ieri, lo stop non riguarderà i casi eccezionali relativi alle annualità 2007 e 2008. La procedura rafforzata introdotta dal Dl 78/2011 dà alle pretese fiscali diretta esecutività, senza più bisogno della cartella esattoriale. Le nuove regole in arrivo prevedono anche nuovi obblighi di segnalazione e un aggiornamento dei formulari utilizzati dagli uffici al momento della notifica dell'accertamento

Cassazione. Nel caso di vendita nei cinque anni

Stop al bonus prima casa se il riacquisto è minimo

Angelo Busani

■ La vendita della "prima casa" anteriormente al decorso di un quinquennio dal suo acquisto provoca la decadenza dall'agevolazione ottenuta in sede di acquisto a meno che, entro un anno da questa vendita, il contribuente acquisti un'altra casa da destinare a propria "abitazione principale". (Nota Il bis, comma 4, all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986); secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 13201 del 17 giugno non evita, però, la decadenza il contribuente che, entro questo termine annuale, proceda all'acquisto di una quota di comproprietà di un'abitazione, se tale quota non sia «significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene, si da poterlo adibire a propria abitazione» (nella specie, si trattava dell'acquisto di una quota di comproprietà in ragione di 4 millesimi).

La norma che consente di evitare la decadenza dall'agevolazione mediante riacquisto si fa carico del problema che sorge in capo a chi, per le più svariate ragioni, si trova a cambiare casa prima del decorso del quinquennio dal precedente acquisto. Ebbene, chi dimostri (riacquistando entro l'anno) che l'alienazione della casa acquistata da meno di cinque anni è stata preordinata all'acquisto di un'altra casa destinata ad "abitazione principale", può evitare la revoca dell'agevolazione.

Quanto a questo riacquisto, la legge afferma "solo" che deve trattarsi di un «acquisto di altro

immobile da adibire a propria abitazione principale» senza qualificare ulteriormente il termine "acquisto" il quale, stante la sua genericità, può dunque concernere sia il diritto di piena o di nuda proprietà (per intero o pro-quota) sia anche i diritti reali di godimento (anche qui, per intero o pro-quota); in altri termini, non è prescritto nulla dalla legge in ordine al punto se l'effetto esimente del "riacquisto" sia condizionato alla "qualità" e alla "quantità" dei diritti ceduti e acquistati e quindi deve ritenersi che la revoca dell'agevolazione sia impedita:

■ qualsiasi sia stato l'oggetto dell'atto di "acquisto precedente" (e quindi è indifferente che si trattasse di proprietà, piena o nuda, o di altri diritti reali o che si trattasse di quote dei predetti diritti);

■ qualsiasi sia stato l'oggetto dell'atto di alienazione (e quindi anche qui è indifferente che si trattasse di proprietà, piena o nuda, o di altri diritti reali o che si trattasse di quote dei predetti diritti);

■ qualsiasi sia pure l'oggetto dell'atto di "acquisto successivo" (e quindi è di nuovo indifferente che si tratti di proprietà, piena o nuda, o di altri diritti reali o che si tratti di quote dei predetti diritti);

né occorre che vi sia omogeneità di oggetto nei due acquisti (cioè la revoca dell'agevolazione, ad esempio, si arguisce se si compra l'usufrutto di un'abitazione dopo aver venduto la nuda proprietà di un'abitazione, acquistata con l'agevolazione "prima casa" e poi venduta).

Secondo la Cassazione, tutta-

via, dall'acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile non deriva per l'acquirente «il potere di disporre del bene come abitazione propria» in quanto si tratta di un acquisto «inidoneo a realizzare l'adibizione ad abitazione che è la finalità perseguita dal legislatore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com
www.ilssole24ore.com/norme
Il testo della sentenza



Prima casa

● Per prima casa si intende un'unità immobiliare a uso abitativo avente caratteristiche non di lusso ubicata nel comune dove l'acquirente risiede e svolge la propria attività. L'acquisto è agevolato fiscalmente. Per comprare la prima casa l'acquirente non deve possedere altre case nel medesimo comune né deve possedere in tutto il territorio nazionale altre case acquistate con la medesima agevolazione. La prima casa non può essere venduta prima di cinque anni dal suo acquisto a pena di decadenza dalle agevolazioni a meno che entro un anno dalla vendita il contribuente compri una nuova abitazione principale

Domande&Risposte

Le soluzioni ai quesiti dei lettori

L'immobile di proprietà non obbliga all'Irap

Giorgio Gavelli
Giovanni Valcarenghi

■ I requisiti per l'esonero dai pagamenti catalizzano le domande arrivate al forum della guida Irap, pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri. Alcune domande (giunte da diversi autonomi: dal commerciante al professionista) riguardano la presenza di un immobile in proprietà, poiché si teme che il valore del fabbricato renda dovuto il tributo. A questo proposito, non si deve attribuire eccessiva rilevanza al valore assoluto del bene, quanto piuttosto alla funzione dello stesso. Poiché l'immobile non agevola la produzione di ricavi o compensi, è possibile sostenere l'esclusione da Irap.

Altri quesiti riguardano il fattore lavoro. I dubbi vertono sul punto se la presenza di collaborazioni non specificamente destinate allo svolgimento dell'attività (si pensi al personale di segreteria o al dipendente che effettua le pulizie) possa consentire di sfuggire al tributo. Qui bisogna ricordare l'orientamento consolidato della Cassazione nel ritenere rilevante qualsiasi apporto lavorativo.

Altro punto controverso è l'utilizzo di strutture di terzi. È il caso, ad esempio, del medico che lavora presso un poliambulatorio, avvalendosi delle apparecchiature e del personale. Qui la questione appare delicata, in quanto si deve sindacare in merito alla riferibilità dei fattori produttivi (giuridicamente di proprietà di terzi) al medico stesso, quantomeno nei giorni in cui lo stesso visita in questi locali. Sono situazioni di confine, che potrebbero trovare differenti soluzioni anche in ragione della tipologia di regolazione dei rapporti economici prescelta dalle parti in causa (pagamento di canone fisso, compartecipazione agli incassi, fatturazione alla struttura).

La situazione di esonero si riflette sulla scelta di dichiarare o meno. Chi - in assenza dei requisiti di autonomia organizzativa - si ritiene escluso dall'Irap non deve compilare la dichiarazione del tributo regionale, in modo da evitare che l'Agenzia provveda poi alla liquidazione della dichiarazione e alla richiesta automatizzata del versamento.

Esonero garantito con i beni al minimo

Vorrei sapere se un'impresa individuale di pulizie senza dipendenti e con minimo di attrezzature (una scala, un'aspiratore e un'aspiraliquidi, computer, scrivania, stampante, cellulare, navigatore) per un valore totale di circa 1.800 euro e un autoveicolo acquistato nel 2009 del valore ammortizzabile di 18.113 euro deve pagare l'Irap.

→ La risposta al quesito richiede una valutazione in merito all'entità dei beni strumentali utilizzati dal contribuente.

Laddove questi ultimi fossero ritenuti coincidenti con il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività, infatti, si potrebbe non pagare il tributo. Dalla descrizione fornita, sembra che l'utilizzo dei beni sia limitato allo stretto necessario per poter fornire un servizio al proprio committente, con la conseguenza che non sarebbe dovuta l'Irap.

Il collaboratore obbliga al pagamento

Un professionista senza dipendenti che si avvale della collaborazione di un professionista abilitato, un praticante abilitato e un praticante non abilitato, che emettono fattura al titolare dello studio deve pagare l'Irap? Lo studio è in affitto e ci sono quattro postazioni lavorative e un server.

→ La posizione descritta sembra condurre all'obbligo di pagamento dell'Irap. Infatti, sia pure con esclusione del praticante non abilitato, c'è l'utilizzo non occasionale di prestazioni altrui per lo svolgimento di fasi tipiche della professione. Tale circostanza rende superfluo valutare l'entità dei beni strumentali.

Test di struttura per il medico

Deve presentare la dichiarazione Irap un medico, senza studio professionale e dipendenti,

LE GUIDE DEL SOLE

Irap

→ Le prime risposte

Pubblichiamo le prime risposte ai quesiti inviati dai lettori in materia di incentivi per il lavoro. A questo tema è stata dedicata la Guida pubblicata ieri sul Sole 24 Ore. Hanno risposto: Gianfranco Ferranti, Paolo Meneghetti, Giovanni Valcarenghi.

Il Sole **24 ORE**.com
Sul sito del Sole 24 Ore le risposte agli altri quesiti e il Dossier online abbinato alla Guida del Sole «Irap»

www.ilssole24ore.com/irap

che presta collaborazione professionale medica presso una struttura privata? Viene retribuito su fatturazione esente Iva e con ritenuta d'acconto.

→ Nel caso specifico è necessario comprendere se la struttura nella quale è inserito il medico è governata da altri soggetti oppure dallo stesso professionista. Nel primo caso, non si deve pagare l'Irap. Nel secondo caso, il tributo è dovuto. Da quanto si desume dalla descrizione presente nel quesito, sembra difettare il requisito dell'autonomia organizzativa.

Nessuna imposta per chi lavora da casa

Vorrei sapere se un professionista con lo studio nella propria abitazione di residenza, nessun dipendente e strumenti limitati a fax, computer e fotocopiatrice, è tenuto a versare l'Irap. Ci sono state svariate interpretazioni da parte di organi competenti ma vorrei sapere se si sia giunti a un orientamento definitivo.

→ Una situazione come quella descritta sembra coincidere, perfettamente,

con l'archetipo del professionista privo di autonomia organizzativa. Il tributo, dunque, non è dovuto.

Determinanti gli strumenti di lavoro

Mi sono iscritto alla Camera di commercio come ditta individuale per poter accedere alla sezione "commercianti" della gestione separata dell'Inps (unico fine: maturare anzianità di contribuzione ai fini pensionistici). Non ho collaboratori e lavoro come consulente informatico con contratti annuali con un solo cliente che impegna tutte le mie giornate. Ho investimenti modestissimi (computer e stampante) e ho dedicato una piccola parte della mia abitazione quale studio. Sono esentato dal pagare l'Irap?

→ La tipologia di reddito prodotto dal contribuente (di impresa, come ditta individuale iscritta alla Camera di commercio, oppure di lavoro autonomo), risulta ormai del tutto indifferente ai fini della soggettività passiva Irap.

Si deve sempre valutare se vengono impiegati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e lavoro non occasionale fornito da terzi. Poiché risulta, nel caso specifico, che non sussistono i due citati requisiti, sembra di poter concludere per l'assenza di obblighi di versamento dell'Irap.

Il dominio dello studio legittima l'imposta

Sono un odontoiatra nel regime nuove iniziative (ho iniziato nel 2010) e presto consulenza in tre studi di proprietà di altri colleghi. Ho un'autovettura e un paio di occhiali professionali. Non ritengo di dover pagare l'Irap per difetto di autonomia organizzativa (avrei persino i requisiti per il regime dei minimi). Posso non presentare la dichiarazione?

→ La situazione prospettata sembra quella di un odontoiatra che presta la propria attività in quanto inserito nell'organizzazione facente capo ad altri colleghi. Si tratta, dunque, di verificare quale sia il rapporto che esiste con tali ultimi soggetti: se, mentre sono rese le prestazioni, il contribuente possiede il "dominio" dello studio, deve pagare l'Irap. Se, diversamente, il contribuente si limita a prestare la propria opera all'interno di un'organizzazione diretta e condotta da altri, il tributo non è dovuto. Un'indicazione in tal senso potrebbe emergere dal modo di regolare i rapporti economici tra i due professionisti

La cartella Irap si può compensare

A fine maggio ho ricevuto una cartella di pagamento per Irap dichiarata in Unico 2008 e non versata. Posso pagare la cartella, compensando con un credito

Irfep di cui dispongo e successivamente presentare istanza di rimborso?

→ È possibile estinguere il pagamento della cartella esattoriale mediante compensazione utilizzando il modello F24 accise. Invece di presentare istanza di rimborso, sembrerebbe più consono impugnare la cartella esattoriale per mancanza del presupposto soggettivo. Il giudice, se riconoscesse la mancanza dell'obbligo di versamento, potrà ordinare lo sgravio della cartella o il rimborso di quanto pagato.

Chi è escluso non deve dichiarare

Chi si ritiene escluso dal pagamento dell'Irap deve compilare la dichiarazione comunque, senza effettuare i relativi pagamenti che ne scaturiscono, oppure non compila la dichiarazione?

→ Chi si ritiene escluso dall'Irap non deve compilare la dichiarazione del tributo regionale, in modo da evitare che l'Agenzia provveda poi alla liquidazione della dichiarazione e alla richiesta automatizzata del versamento.

L'addetta alle pulizie obbliga a versare

Sono un pediatra di base convenzionato con l'azienda sanitaria locale. Ho una dipendente addetta alle pulizie per quattro ore al giorno. Come devo comportarmi con l'Irap?

→ La presenza di lavoro altrui, secondo il parere della Cassazione, determinerebbe l'obbligo di versamento dell'Irap. Nel caso specifico, dunque, possiamo consigliare di pagare il tributo, salvo tentare la presentazione di una istanza di rimborso finalizzata ad assumere il parere dell'Agenzia sulla possibile irrilevanza di una prestazione lavorativa di tipo meramente accessorio.

Il dossier online

Il kit di modelli per l'imposta

■ La Guida all'Irap si completa e si arricchisce con il Dossier online dedicato all'imposta regionale sulle attività produttive. All'indirizzo www.ilssole24ore.com/irap è possibile vedere, passo dopo passo, come deve essere compilato il modello Irap e come va calcolata la deducibilità da riportare nel modello Unico.

Chi si trova nella posizione di aver pagato l'Irap per poi scoprire di non esservi obbligato, può chiedere il rimborso all'agenzia delle Entrate. Sul dossier c'è anche il fac simile del modello con la guida alla compilazione per la richiesta di rimborso.

C'è però chi ha già presentato all'Agenzia la richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato. In questo caso, se la richiesta è stata negata o se non si è ricevuto risposta (silenzio/rifiuto) per far valere il proprio diritto è necessario ricorrere alla Commissione tributaria, nel Dossier online è disponibile il fac-simile per presentare ricorso con le istruzioni per la compilazione.

Ma sull'Irap anche i tribunali sono stati spesso chiamati a esprimersi: a disposizione dei naviganti c'è quindi anche una nutrita casistica di sentenze che hanno posto i confini all'applicazione dell'imposta. Un ricco apparato di giurisprudenza della Cassazione suddivisa per categorie professionali o di attività esercitata.

Un video con l'esperto aiuterà inoltre i lettori a conoscere meglio l'imposta e la sua corretta applicazione.

Per risolvere eventuali dubbi è possibile inviare i propri quesiti a un team di esperti. L'invio può essere fatto fino a oggi alle 18, direttamente all'indirizzo www.ilssole24ore.com/irap. Le risposte saranno pubblicate domani sul quotidiano.

Il Dossier online è gratuito per gli utenti «pro» e può essere acquistato a 4 euro dallo stesso indirizzo web sopra indicato. È possibile scegliere se acquistare online su Shopping24 o direttamente da telefonata con il sistema OneBip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SU INTERNET



GUIDA ALLA CEDOLARE
Il test di convenienza per la tassa sugli affitti

Online le istruzioni per chi opta per la nuova tassa sulle locazioni e il software che permette di valutarne la convenienza



L'UNIVERSITÀ
Come scegliere la facoltà giusta

Una bussola per orientarsi nella scelta del corso di laurea con la mappa completa dell'offerta formativa città per città